



**COMUNE DI TRIESTE**

**AREA RISORSE ECONOMICHE**

**FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO**

SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
E CONTROLLO QUALITA' DEI SERVIZI

**SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI  
ESSENZIALI NEI CASI DI INDIGENZA DEL  
DEFUNTO, STATO DI BISOGNO DA PARTE  
DELLA FAMIGLIA, DISINTERESSE DA PARTE  
DEI FAMILIARI, OVVERO NEL CASO VI SIA UN  
PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO  
ALL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE  
ENTRO TERMINI TEMPORALI DEFINITI.**

**ELABORATO "A"**

**CAPITOLATO  
SPECIALE D'APPALTO**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
*dott. Vincenzo DI MAGGIO*

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA o Capitolato) l'affidamento del servizio per l'effettuazione dei servizi funebri a carattere essenziale nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, ovvero nel caso vi sia un prevalente interesse pubblico all'effettuazione del servizio funebre entro termini temporali definiti (da qui in avanti denominati funerali gratuiti), con le modalità indicate negli articoli seguenti.

## **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio avrà durata di anni **QUATTRO** naturali, consecutivi e continui e decorrerà presumibilmente dal \_\_\_\_\_ 2013, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell'appalto.

Qualora alla scadenza del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006 ove ne ricorrano le condizioni, per il periodo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi.

## **ART. 3 INDICAZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni oggetto del presente appalto costituiscono un servizio pubblico essenziale a ogni effetto di legge, che si svolge nell'ambito del territorio del Comune di Trieste.

I funerali gratuiti dovranno effettuarsi nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato e dalle norme in vigore.

L'Aggiudicatario deve assicurarsi, prima dell'esecuzione dei servizi, che il personale, veicoli e accessori siano in condizioni di decoro, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

Deve inoltre:

1. assicurarsi che il personale addetto indossi idonei dispositivi di protezione individuale, qualora previsti;
2. assicurarsi che le operazioni siano eseguite con diligenza, scrupolo e attenzione, in considerazione della delicatezza del servizio;

3. presidiare, attraverso un suo incaricato, l'esecuzione del servizio in tutte le sue fasi, fornendo notizie ai dolenti sulle procedure di polizia mortuaria;

Tutte le operazioni devono essere condotte in modo da non ingenerare lamentele o reclami, né pregiudicare il rispetto delle prescrizioni di legge e del presente capitolato.

Dal giorno di avvio delle prestazioni del servizio in oggetto, ogni responsabilità in merito alla sua esecuzione, anche per danni diretti o indiretti alle persone a qualunque titolo presenti, grava interamente sull'Aggiudicatario.

#### **ART. 4**

### **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

I rapporti amministrativi per l'espletamento dei servizi in oggetto saranno tenuti esclusivamente tra l'Aggiudicatario e il Servizio Finanziario Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi del Comune di Trieste.

L'Aggiudicatario, al ricevimento della richiesta del servizio funebre da parte dei cittadini, provvede all'istruttoria della pratica con le modalità previste dalla deliberazione consiliare n. 70 del 18 dicembre 2012, integrata dalla deliberazione consiliare n. 12 del 2 aprile 2013, con le quali sono stati definiti i criteri di determinazione per usufruire della gratuità delle prestazioni in parola, ovvero:

- a) lo stato di "indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa" è dichiarato dal Servizio Sociale di questa Amministrazione in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) lo stato di "disinteresse da parte dei familiari", può essere riconosciuto allorché si qualifichi con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, dei comportamenti dei parenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 15 giorni dal decesso. In tal senso gli operatori effettueranno preventivamente apposita verifica anagrafica volta ad accertare l'assenza o l'esistenza di familiari ai quali verrà comunicato formalmente l'avvenuto decesso con contestuale richiesta di manifestazione d'interesse;
  - qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, la prestazione del servizio funebre, così come ogni altra spesa sostenuta in tale senso dal Comune, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse verso il defunto;
- c) lo stato "di condizione di bisogno" dei parenti viene da questi espresso con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'incapacità economica a sostenere gli oneri delle spese funerarie o del trasporto della medesima;
  - in tal caso il richiedente rimane responsabile del contenuto delle dichiarazioni rilasciate che saranno oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - in esecuzione alla D.C. n. 12 di data 2 aprile 2013 sono state ridefinite le condizioni necessarie per poter usufruire della gratuità nelle ipotesi previste alla lettera c), punto 6, della delibera consiliare n. 70 del 18.12.2012, nella misura di seguito specificata:

#### Soggetti tutelabili:

- l) i destinatari sono tutte le persone residenti nel Comune di Trieste, come individuati dalla normativa vigente, che si trovino in condizioni di disagio economico temporaneo o continuativo.

- 2) in particolare anziani di età uguale o superiore ai 65 anni fragili/non autosufficienti, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica.
- 3) sono destinatari, eccezionalmente, anche le persone non residenti che sono state segnalate al Servizio Sociale del Comune per giustificati e gravi motivi e le persone la cui regolarità di soggiorno in Italia non sia decaduta in via definitiva in quanto non completato e definito il procedimento previsto dalla normativa vigente in materia di immigrazione (TU Immigrazione, D.Lgs. n. 286/98 e successive direttive applicative del Ministero dell'Interno).
- 4) nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel Comune, il Comune di Trieste, nei limiti di legge, deve attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza. Prima di avviare un intervento a favore di cittadini non residenti, il Comune di Trieste contatta il Comune dell'ultima residenza della persona al fine di concordare l'opportunità dell'intervento e di acquisire l'impegno alla copertura della spesa sostenuta in via anticipata fatte salve le situazioni di indifferibilità previste dalla Legge.

ISEE del nucleo familiare:

calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni non superiore ad Euro 7.500,00;

Patrimonio mobiliare del nucleo familiare:

calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente patrimoniale definita dal DPCM 221/99), al lordo della franchigia prevista dal citato D.Lgs. n.109/98, non superiore ad Euro 5.000,00;

- d) nel caso in cui vi sia un prevalente interesse pubblico all'effettuazione delle operazioni cimiteriali entro termini temporali definiti;

Pertanto al fine di predisporre la fase di liquidazione delle fatture attinenti le prestazioni sopra richiamate, debitamente rendicontate nelle specifiche voci di spesa, dovranno essere allegate:

- a.I nel caso di stato di "indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa" dovrà essere allegata alla fattura apposita dichiarazione del competente Servizio Sociale di questa Amministrazione in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, attestante che il "de-cuius" o la sua famiglia usufruisce dell'assistenza economica da parte del Comune;
- b.I nel caso di stato di "disinteresse da parte dei familiari" dovrà essere allegata alla fattura la seguente documentazione:
  - esiti della verifica anagrafica eseguita, volta ad accertare l'assenza o l'esistenza di parenti entro il 2° grado individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile;
  - copia della raccomandata con ricevuta di ricevimento inoltrata a tutti i parenti entro il 2° grado del de-cuius, nella quale dovrà essere formalmente comunicato l'avvenuto decesso e contestuale richiesta di interesse nei confronti del defunto, da manifestare entro e non oltre

30 giorni da ricevimento dell'avviso; tale comunicazione dovrà specificare altresì il relativo preventivo di spesa per la prestazione resa;

Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, potrà essere riconosciuto lo stato di disinteresse e i relativi oneri saranno assunti dall'Amministrazione comunale.

c. I nel caso "di condizione di bisogno" dovranno essere allegata alla fattura:

1. la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'incapacità economica dei familiari a sostenere gli oneri delle spese funerarie;
2. il modello ISEE del nucleo familiare e dei parenti entro il secondo grado, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;

d. I nel caso in cui vi sia un prevalente interesse pubblico dovrà essere allegata alla fattura apposita attestazione sanitaria manifestante il prevalente interesse pubblico all'effettuazione delle operazioni cimiteriali entro termini temporali definiti;

L'Aggiudicatario non potrà offrire servizi onerosi aggiuntivi a quelli indicati nel presente capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna a non pubblicizzare, in alcuna forma e modalità, le prestazioni svolte nell'ambito del servizio appaltato. Si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni e/o i dati di cui viene a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio, al fine di ottenere un indebito procacciamento d'affari o di trasmettere tali informazioni o dati ad altri soggetti, per la creazione di banche dati o per il successivo utilizzo a qualsiasi titolo o motivo.

L'esecuzione del servizio è effettuata nell'ordine e negli orari normalmente in uso presso l'obitorio di via Costalunga.

Nel tragitto dallo stanzino espositivo alla cappella e successivamente all'auto funebre è ammesso l'uso di carrelli di foglia adeguata.

Le auto funebri ed il personale dovranno trovarsi nel luogo di partenza del servizio almeno 20 minuti prima dell'orario prevista.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire, senza alcun compenso supplementare, eventuali trasporti a mano nei tratti previsti dal servizio funebre che fossero inaccessibili alle auto funebri.

## **ART. 5 IMPORTO A BASE DELL'APPALTO**

L'importo a base d'asta dell'appalto, riferito ad ogni singola tipologia di servizio ammonta a:

- Tipologia 1) Servizio funebre adulti destinati a inumazione Euro 1.226,17, esclusa Iva da applicarsi ai soli servizi cimiteriali:
- Tipologia 2) Servizio funebre adulti con cofano fuori misura destinati a inumazione Euro 1.446,17, esclusa Iva da applicarsi ai soli servizi cimiteriali:
- Tipologia 3) Servizio funebre adulti destinati a tumulazione loculo aerato Euro 1.354,19, esclusa Iva da applicarsi ai soli servizi cimiteriali:
- Tipologia 4) Servizio funebre adulti destinati a cremazione e dispersione ceneri in ossario comune Euro 1.328,78, esclusa Iva da applicarsi alla sola tariffa cremazione e relativa dispersione ceneri;

- Tipologia 5) Servizio funebre adulti con accorgimenti per motivi igienico sanitari destinati a tumulazione loculo aerato Euro 1.534,99, esclusa Iva da applicarsi ai soli su servizi cimiteriali;

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza risultano nulli in quanto non si ravvisano occasioni di interferenze tra personale dell'appaltatore e personale dell'Amministrazione.

Gli importi a base d'asta sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa, ad esclusione dell'IVA da applicarsi ai soli servizi cimiteriali.

Sulla base delle proiezioni riferite alla media dei servizi funebri a carattere essenziale effettuati nel corso degli ultimi anni, si quantifica in via presuntiva l'effettuazione n. 400 servizi nel quadriennio per un importo complessivo a base d'asta di **Euro 550.000,00** e su detto importo sarà commisurata la cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs 163/2006, prevista dal successivo art. 26 del presente capitolato, ripartita proporzionalmente tra le potenziali dodici imprese sottoscrittici dell'accordo quadro.

## **ART. 6 PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Le Imprese partecipanti sono tenute a produrre l'offerta economica e presentarla con le modalità indicate nel bando di gara.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e della vigente normativa e dal quadro di riferimento elaborato dal Comune in materia, si informa che i dati forniti, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario saranno oggetto del seguente trattamento sul supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune:

- raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine di dello svolgimento della procedura di adesione e conseguente stipulazione e gestione del contratto.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione richiesta all'Amministrazione in base alla vigente normativa.

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono coloro che abbiano interesse ai sensi della L. 241/90.

## **ART. 7 ACCORDO QUADRO - DURATA**

L'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato avverrà mediante la stipula di un accordo quadro con un massimo di n. 12 operatori economici, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006, per una durata di 4 anni, naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, salvo il caso di risoluzione e recesso, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato o dalle norme vigenti.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto, la procedura per la nuova gestione non sia divenuta ancora esecutiva o comunque il nuovo aggiudicatario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, le Imprese aggiudicatarie sono tenute a continuare a prestare il servizio oggetto del

presente Capitolato fino all'insediamento della nuova Impresa aggiudicataria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

## **ART. 8 AGGIUDICAZIONE E REMUNERAZIONE DELL'APPALTO**

La graduatoria verrà formulata ponendo come primo classificato il concorrente che abbia prodotto l'offerta dalla media aritmetica più bassa, sommando cioè i prezzi unitari offerti per ogni tipologia di servizio e dividendo la somma ottenuta per il relativo numero (cinque). Seguiranno via via gli altri concorrenti che abbiano prodotto le offerte mediamente più basse.

L'aggiudicazione sarà effettuata: **a lotto unico non frazionabile**, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06.

**Si precisa che per prezzo s'intende il PREZZO UNITARIO OFFERTO PER OGNI SINGOLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO, SUDDIVISA NELLE TIPOLOGIE PREVISTE ALL'ART. 5 del presente Capitolato, (TIPOLOGIE 1, 2, 3, 4, 5) e come riportato nel MODULO di OFFERTA ECONOMICA.**

Verranno **ESCLUSE** le offerte superiori agli importi indicati a base d'asta. Gli importi di cui trattasi è comprensivo dei costi per la sicurezza a carico dell'Impresa.

Fermo restando quanto sopra previsto, verranno altresì **ESCLUSE** le offerte redatte in modo incompleto e/o parziale, ovvero nelle quali non vengono previste "offerte di prezzo" relative a tutte le tipologie di servizio funebre, così come previsto nel presente Capitolato.

La remunerazione dell'appalto, a valere per tutti gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro, è determinata dalla media aritmetica delle singole OFFERTE PERVENUTE suddivise per tipologia di prestazione (prezzo unitario/prestazione indicato nel modulo offerta) presentate dagli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro.

Nell'ipotesi di offerte uguali verrà osservata la procedura di cui all'art. 77 del R.D. 827/24 (miglioramento delle offerte, ovvero, qualora i soggetti candidati non siano presenti o, se presenti, non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio).

Il Comune di Trieste, esaminate le offerte presentate dalle ditte partecipanti, si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le ditte partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano pretendere alcunché, di non aggiudicare il servizio qualora venga ravvisata la non congruità dei prezzi rispetto a quelli riscontrabili da indagini di mercato e/o rispetto a quelli attualmente sostenuti da questo Comune.

Pertanto la presentazione dell'offerta economica non costituisce vincolo per questo Comune all'aggiudicazione.

In presenza di offerte inferiori a n. 12 si rinvia all'art. 9 del Capitolato Speciale.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto.

Successivamente, a richiesta dell'Impresa aggiudicataria da notificare all'Azienda, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell'art. 115 e 7 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

Si evidenzia che i prezzi saranno validi per tutte le Imprese sottoscrittrici dell'Accordo Quadro e avranno validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro anche nel caso di successivo subentro di una impresa come specificato nell'ultimo comma del punto 9).

### **Art. 9**

## **ACCORDO QUADRO - CRITERI DI ROTAZIONE E CONDIZIONI ECONOMICHE**

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006, questo Comune intende sottoscrivere un accordo quadro con un massimo di n. 12 operatori economici, se sussistono in tale numero offerte valide.

Qualora non sussistessero in tale numero offerte valide, l'Accordo quadro verrà stipulato con un numero di operatori economici inferiore a 12 nelle modalità e alle condizioni dettagliatamente indicate nel presente capitolato.

Qualora nel corso della vigenza dell'accordo quadro, si configurasse una situazione tale per cui l'impegno contrattuale da parte di una o più ditte contraenti venga meno (es. risoluzione del contratto art. 23 del capitolato) questo Comune si riserva di richiedere il subentro alla ditta che segue in graduatoria.

Esempio:

<b>GRADUATORIA</b>												
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
Impresa A	Impresa B	Impresa C	Impresa D	Impresa E	Impresa F	Impresa G	Impresa H	Impresa I	Impresa J	Impresa K	Impresa L	Impresa M

Accordo Quadro stipulato con Imprese A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L;

Risoluzione contratto con Impresa C;

Richiesta di subentro all'Impresa M.

Qualora nessuna impresa dia la propria disponibilità a subentrare, questo Comune si riserva di ripartire equamente il periodo di servizio dell'Impresa cessante alle altre Imprese sottoscrittrici dell'accordo quadro.

In questi casi i servizi in oggetto verranno remunerati alle stesse condizioni economiche previste nel contratto iniziale dell'Accordo Quadro.

### ACCORDO QUADRO CON N. 12 OPERATORI ECONOMICI



In presenza di almeno n. 12 offerte valide, l'Accordo Quadro verrà stipulato con le prime Imprese in graduatoria (nel numero massimo di 12) e il servizio in oggetto verrà affidato, in base al criterio della rotazione, con appalti della durata **di 2 mesi naturali consecutivi** ciascuno, ad ogni operatore economico sottoscrittore dell'accordo.

Le date di inizio dei singoli appalti verranno assegnate mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Verrà formulato un calendario in cui alle imprese aggiudicatrici saranno specificati i periodi in cui dovranno effettuare le prestazioni in parola.

Tale calendario potrà essere soggetto a variazioni e/o modifiche.

Le condizioni economiche saranno definite dalla media aritmetica delle prime 12 offerte economiche in graduatoria individuate in sede di gara come dettagliatamente specificato nel presente Capitolato.

### ACCORDO QUADRO CON NUMERO DI OPERATORI INFERIORE A 12

Questo Comune si riserva la facoltà di procedere alla stipulazione dell'accordo quadro con un numero di operatori inferiore a 12, - ferme restando le condizioni tecniche ed economiche previste - e secondo il criterio della rotazione tra imprese, con appalti della durata **di 2 mesi naturali consecutivi**, ovvero in presenza di una sola offerta, le prestazioni potranno essere aggiudicate ad un unico operatore economico per la durata complessiva di quattro anni, alle condizioni economiche offerte in sede di gara.

**Nel caso di un numero di operatori inferiore a 12, tali da non consentire una suddivisione equivalente dei periodi di servizio nel quadriennio, questo Comune si riserva di ripartire equamente il periodo del servizio tra le Imprese sottoscrittrici dell'accordo quadro.**

## **ART. 10 REQUISITI DEGLI OPERATORI**

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso della licenza di Agenzia di Onoranze Funebri ex art. 115 T.U. di pubblica sicurezza. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate nonché formati ed informati.

Dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale: l'inesistenza delle condizioni di esclusione e i divieti dettati dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.;

Dovrà essere in possesso requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, il soggetto concorrente deve possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dell'autorizzazione all'attività di trasporto funebre nell'ambito del Comune di Trieste.

L'aggiudicatario è tenuto a disporre, in modo continuativo, di una dotazione di autofunebri vetrati, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, in adeguate condizioni di manutenzione,

sufficienti alla complessiva e regolare effettuazione del servizio, garantendo decoro e rispetto della tempistica d'intervento, anche in occasione di più eventi concomitanti.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso della dichiarazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari – Polizia Mortuaria, riferita all'idoneità dei locali, sotto il profilo igienico sanitario per essere adibiti a rimessa dei mezzi funebri.

Le caratteristiche, il tipo e la targa delle autofunebri adibite al servizio, devono essere comunicate per iscritto dall'aggiudicatario all'Amministrazione Comunale, all'atto della consegna del servizio.

L'aggiudicatario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuta a fornire copia dei libretti di circolazione degli autoveicoli in dotazione, copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile, secondo i massimali previsti per legge, copia aggiornata dei certificati di idoneità sanitaria.

I veicoli dovranno essere accuratamente disinfettati dopo ogni utilizzo, sia nella parte riservata ai feretri, sia in quella riservata al personale. Tutte le dotazioni, oltre ad essere sempre mantenute in condizioni di perfetta efficienza funzionale e tecnica, devono essere in ottimo stato di conservazione e pulizia. I danni, anche minimi, derivanti dall'uso, devono essere prontamente riparati.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale sospendere dall'utilizzazione i veicoli che non corrispondano alle caratteristiche previste.

## **ART. 11 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

L'aggiudicatario deve adibire al servizio il personale necessario per il regolare svolgimento dello stesso nel rispetto della normativa sulla sicurezza (D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i.). Il servizio di regola è effettuato con non meno di quattro operatori funebri (non meno di due in caso di funerale di bambini fino a dieci anni), regolarmente assunti in base alle disposizioni di legge.

E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il Socio che svolge nell'impresa attività prevalente e continuativa.

Il personale dovrà indossare idonee divise sempre pulite, ordinate, e consone al carattere del Servizio.

Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall'Amministrazione.

## **ART. 12 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio comprende le prestazioni e forniture come di seguito descritte:

### **Tipologia I) Servizio funebre adulti destinati a inumazione**

Comprende cofano, targa metallica, imbottitura biodegradabile, servizio di trasporto funebre, preparazione salma, diritti religiosi, stanziamento espositivo, pratiche amministrative, movimentazione

feretro, croce in legno su sepoltura con targa, inumazione salma, esumazione ordinaria salma a fine ciclo, apertura e chiusura F.T.

**Tipologia 2) Servizio funebre adulti destinati a inumazione (con cofano fuori misura).**

Comprende cofano fuori misura, targa metallica, imbottitura biodegradabile, servizio di trasporto funebre, preparazione salma, diritti religiosi, stanzino espositivo, pratiche amministrative, movimentazione feretro, croce in legno su sepoltura con targa, inumazione salma, esumazione ordinaria salma a fine ciclo, apertura e chiusura F.T.

**Tipologia 3) Servizio funebre adulti destinati a tumulazione loculo areato**

Comprende cofano, targa metallica, imbottitura biodegradabile, polvere assorbente per feretro, servizio di trasporto funebre, preparazione salma, diritti religiosi, stanzino espositivo, pratiche amministrative, movimentazione feretro, tumulazione salma, esumazione ordinaria salma a fine ciclo.

**Tipologia 4) Servizio funebre adulti destinati a cremazione e dispersione ceneri in ossario comune**

Comprende cofano, targa metallica, urna cineraria, saldatura/sigillatura urna, imbottitura biodegradabile, servizio di trasporto funebre, preparazione salma, diritti religiosi, stanzino espositivo, pratiche amministrative, movimentazione feretro, cremazione e dispersione delle ceneri in ossario comune.

**Tipologia 5) Servizio funebre adulti con accorgimenti per motivi igienico sanitari destinati a tumulazione loculo stagno**

Comprende cofano completo di imbottitura, targa metallica, controcofano interno zinco UNI 13, saldatura cofano zinco, servizio di trasporto funebre, preparazione salma, diritti religiosi, stanzino espositivo, pratiche amministrative, movimentazione feretro, tumulazione salma, esumazione ordinaria salma a fine ciclo.

## **ART.13 FORNITURE**

Le forniture dovranno corrispondere ai requisiti previsti dagli artt. 30, 31, 75 e 77 e successive integrazioni e modificazioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, o alle eventuali normative, regolamenti o circolari che dovessero essere emanate, così come sinteticamente di seguito indicato:

**A) COFANI PER INUMAZIONE/TUMULAZIONE/CREMAZIONE**

I cofani funebri dovranno essere realizzati con legno di abete dolce esente da nodi cadenti, sano verniciato color noce (o similare) in caso di adulti, di color bianco in caso di funerali di bambini, solo con vernici che diano come residuo secco meno di 1000 grammi per tutto il cofano.

I cofani dovranno essere “spallati”, dotati di piedini e dovranno avere dimensioni tali da contenere comodamente la salma, a tal proposito l’aggiudicatario dovrà assicurarsi preventivamente dell’idoneità delle dimensioni del cofano al contenimento del cadavere.

La targa identificativa prevista per legge dovrà essere incisa ed applicata al cofano.

Il coperchio del cofano funebre dovrà avere applicata una croce o altro simbolo religioso in materiale biodegradabile.

Ogni cofano per adulti o per bambini dovrà essere fornito completo di imbottitura semplice e cuscino, abbinati a idoneo materiale contenitivo di liquidi organici tipo “Barriera”, ad esclusione dei servizi a favore delle salme per le quali risultano necessari particolari accorgimenti per motivi igienico sanitari per le quali dovrà essere previsto idoneo rivestimento interno in zinco UNI 13 debitamente saldato.

I cofani destinati a cremazione dovranno:

- ❑ essere realizzati rispettivamente o in cellulosa, ai sensi del D.M, 12.4.2007, oppure in legno dolce, privi di verniciature o trattamenti analoghi con totale esclusione di contro cofani interni e/o esterni in zinco, piombo, materiale termoplastico e fibra di vetro;
- ❑ essere privi di verniciature o trattamenti analoghi con totale esclusione di quelli trattati con solventi di qualsiasi tipo o natura o che nel ciclo di produzione siano stati trattati con cloro o con pentaclorofenolo (PCP).
- ❑ essere privi di addobbi metallici, nel caso di cofani muniti di tali addobbi, ovvero maniglie, croci, viti, gli stessi dovranno essere tolti ed avviati a recupero prima di introdurre il cofano nel forno crematorio;
- ❑ avere imbottiture interne in materiale naturale non contenente materiali plastici o sintetici;
- ❑ non dovranno essere trattati con cloro, o a base di composti organici clorurati (PVC).

L'aggiudicatario dovrà avere una costante dotazione di cofani in magazzino sufficiente all'esecuzione dei servizi dell'appalto.

## **B) URNE CINERARIE**

Le urne cinerarie dovranno essere realizzate in legno economico, ovvero altro materiale “resistente ed infrangibile”, come previsto dalla lett. d) del paragrafo 14.1 della circ. min. Sanità n. 24 del 24.6.1993, tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna dovrà essere sigillata per evitare eventuali profanazioni.

## **ART. 14 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

E' esigenza primaria del Comune di Trieste salvaguardare la parità di trattamento e la libera concorrenza delle Imprese di onoranze funebri.

L'Impresa aggiudicataria del servizio non potrà in alcun modo:

- a) esercitare promozione pubblicitaria in favore della propria attività o di altre Imprese durante l'espletamento del servizio stesso;
- b) contattare le famiglie dei defunti ed offrire i propri servizi nell'ambito delle strutture dell'obitorio e di tutte le aree e gli uffici pubblici che frequenta durante l'espletamento del servizio;
- c) accettare denaro dalle stesse famiglie per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- e) utilizzare attrezzature o materiali di proprietà del Comune di Trieste;

In caso di inadempienza, il Comune di Trieste procederà all'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato.

## **ART. 15 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Adempimenti ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria:

## **1. Adempimenti successivi all'aggiudicazione**

La Ditta aggiudicataria, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento del servizio, provvede a nominare un responsabile del servizio e comunicarne il nominativo all'Amministrazione Comunale almeno tre giorni prima della data di inizio effettivo del servizio, nonché comunicare eventuali sostituzioni nel tempo.

## **2. Adempimenti preliminari all'avvio del servizio**

La Ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente capitolato è tenuta a:

- stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso, prima dell'avvio del servizio, anche della polizza per responsabilità civile di cui all'art. 19;
- costituire idonea cauzione definitiva per l'importo e con le modalità di cui all'art. 26 .

La Ditta dovrà indicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, una propria sede operativa/un proprio recapito telefonico cellulare e di fax a cui poter far riferimento per le comunicazioni.

## **ART. 16 VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO**

Il presente appalto è da considerarsi “*aperto*” in relazione al numero di servizi funebri a carattere essenziale nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

Pertanto, l'aggiudicataria deve intendersi vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del C.C. e dovrà effettuare gli interventi necessari.

In caso di numero di servizi inferiore a quelli previsti l'Aggiudicataria non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite.

## **ART. 17 MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE**

La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme di legge.

## **ART. 18 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

La Ditta appaltatrice assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la

Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

La Ditta appaltatrice si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;

- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.

La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

La Ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

## **ART. 19 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE**

La Ditta aggiudicataria sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

A tale scopo la Ditta sarà tenuta, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione del servizio, a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, nell'espletamento del servizio medesimo. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

## **ART. 20 CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Nel corso di svolgimento del servizio potranno essere effettuati controlli periodici da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell'appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall'Amministrazione Comunale - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 22 e 23 in materia di penali e risoluzione del contratto.

## **ART. 21**

## FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

La fattura dovrà:

- 1) essere intestata al Comune di Trieste – Piazza Unità d'Italia, 4 – 34121 Trieste (Servizio Finanziario-Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi / P.IVA 00210240321);
- 2) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento numero conto corrente bancario e codice IBAN;
- 3) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico);
- 4) le documentazioni previste alle lettere a.l, b.l, c.l, d.l dell'art. 4 del presente capitolato;

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui ai numeri 1), 3) e 4), le fatture saranno restituite al mittente.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori (DURC).

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta stessa;

la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto precisato al precedente art. 18, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 4.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.

## ART. 22 INADEMPIMENTI - PENALI

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- □ 1.000,00 (mille/00) per servizio non effettuato in conformità al presente capitolato;

Si stabilisce, altresì, che qualora la ditta non effettui i servizi previsti nell'appalto l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi in via sostitutiva di un'altra ditta disponibile attribuendo alla ditta aggiudicataria le maggiori spese sostenute. Ciò non libera la ditta dall'applicazioni delle penali previste.

Si conviene, altresì, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 8, qualora intervengano al massimo n. 3 inadempienze operative anche non consecutive.

Le penali saranno rimosse in primis sul corrispettivo e successivamente sulla cauzione se non sufficiente per la parte non coperta mediante richiesta alla Ditta inadempiente.

La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di carenza e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio la Stazione Appaltante potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax.

Qualora la Ditta non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 23, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

### **ART. 23 RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) in caso di reiterate inadempienze alle disposizioni contenute nel presente Capitolato verificatesi durante il servizio;
- b) in caso di comprovata trasgressione di uno degli articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90);
- c) in caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 18 del presente Capitolato anche nell'ipotesi di una sola inadempienza accertata;
- d) in ogni altro caso espressamente previsto nel presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, questo Comune ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo versato.



L'incameramento della cauzione nei casi di risoluzione contrattuale non esime l'Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni.

#### **ART. 24 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE**

L'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria non si ponga in regola con l'adempimento stabilito nell'art. 19 relativamente alla polizza RCVT, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **ART. 25 PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO**

I concorrenti dovranno tenere conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

#### **ART. 26 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 o versamento presso la Tesoreria o equivalente) pari al 2% dell'importo a base d'appalto.

Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente – pena esclusione dalla gara - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La manifestazione di disponibilità è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è pari all'1% dell'importo netto a base d'appalto, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dai documenti di gara.

La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), ripartita proporzionalmente tra le potenziali dodici imprese sottoscrittici dell'accordo quadro, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto. Anche per la garanzia definitiva si applica l'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva dovrà essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **ART. 27 CONSEGNA DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la Ditta non si presentasse, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione Comunale, il giorno stabilito per ricevere la consegna, la Stazione Appaltante avrà senz'altro diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. La Stazione Appaltante avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria presentata nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

La consegna del servizio risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria; dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'Impresa.

Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della Ditta aggiudicataria iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla Ditta aggiudicataria verranno applicate le penali di cui all'art. 22.

Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla Ditta nel termine ultimo di tre giorni dalla consegna, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Ditta aggiudicataria, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

## **ART. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità. Si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

**ART. 29  
SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto del servizio.

**ART. 30  
CONTENZIOSO**

Il Foro di Trieste sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

**ART. 31  
OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2012 (PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE  
MAFIE) COME MODIFICATA DAL D.L. 187/2010**

1. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) come modificata dal D.L. 187/2010.
2. in particolare, l'appaltatore dichiara di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.
3. l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui 32 all'art. 3 comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

**ART. 32  
ADEGUAMENTI/INTEGRAZIONI NORMATIVE**

L'appaltatore si impegna ad adeguarsi entro e non oltre 60 giorni alle eventuali modifiche strutturali in materia di cimiteri, servizio obitorioale, casse funerarie, requisiti dei mezzi di trasporto ed ogni altra norma in materia definita dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 12/2011, ovvero ad altre norme intervenute successivamente alla stesura del presente capitolato speciale.

**ART. 33  
SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di conclusione del servizio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, per quanto attiene il servizio di onoranze funebri, fermo restando che le tariffe attinenti le operazioni cimiteriali e la cremazione, sono assoggettate al regime IVA.